

BANDO PER L'ACCESSO AI COFINANZIAMENTI PER INTERVENTI A FAVORE DELLA SICUREZZA STRADALE

PARTE PRIMA.....	2
GENERALITÀ.....	2
ART. 1. PREMESSE	2
ART. 2. OBIETTIVI	2
ART. 3. CAMPI D'INTERVENTO – COFINANZIAMENTO NAZIONALE (EURO 3.211.997,00).....	3
ART. 4. INTERVENTI AMMISSIBILI AL COFINANZIAMENTO REGIONALE (EURO 1.860.000,00)	4
ART. 5. TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	4
ART. 6. DESTINATARI	4
ART. 7. RISORSE	4
ART. 8. ENTITÀ DEI COFINANZIAMENTI.....	5
PARTE SECONDA.....	6
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE.....	6
ART. 9. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE	6
ART. 10. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA	8
PARTE TERZA	8
PRESENTAZIONE DOMANDE	8
ART. 11. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	8
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:</i>	8
ART. 12. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	10
PARTE QUARTA.....	11
MODALITA' ISTRUTTORIA.....	11
ART. 13. PROCEDIMENTO PER IL FINANZIAMENTO NAZIONALE E REGIONALE	11
ART. 14. LIQUIDAZIONE DEL COFINANZIAMENTO NAZIONALE E REGIONALE	12
ART. 15. VARIAZIONI - ECONOMIE	12
ART. 16. REVOCA	13
ART. 17. ULTERIORI ASPETTI.....	13

parte prima GENERALITÀ

Art. 1. Premesse

- 1) Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha elaborato il “Terzo Programma annuale di Attuazione 2007 del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS)”, denominato *Terzo Programma di attuazione*, approvato con deliberazione CIPE n. 143 del 21.12.2007. Con il decreto del Ministero dei Trasporti n. 20712 del 27.12.2007 di approvazione e ripartizione dei fondi e il decreto del Ministero dei Trasporti n. 4657 del 28.12.2007 di impegno di spesa, è stata assegnata alla Regione Piemonte la somma di **Euro 3.211.997,00**, per il finanziamento di interventi finalizzati a migliorare la sicurezza stradale.
- 2) La Regione Piemonte con delibera n° 13-11338 del 4.05.2009 ha approvato il programma denominato “Piano Regionale della Sicurezza stradale. Programma annuale di azione 2009”, che prevede l’attuazione di diverse azioni tra cui la promozione della sicurezza dei centri urbani e degli utenti deboli mediante il cofinanziamento del *Terzo Programma di attuazione*, per l’importo previsto di **Euro 1.860.000,00**.

Art. 2. Obiettivi

- 1) Il presente Bando, in coerenza con l’*Atto di indirizzo per il governo della sicurezza stradale*, e in conformità con quanto previsto dal Terzo Programma di attuazione, è finalizzato a:
 - sviluppare e rafforzare le capacità di governo della sicurezza stradale presso le Province e i Comuni della Regione Piemonte e ad incentivare la crescita degli investimenti per migliorare la sicurezza stradale;
 - favorire la formazione di una nuova cultura della sicurezza stradale presso i cittadini in età scolare, presso gli adulti e presso i decisori e i tecnici che possono contribuire al miglioramento della sicurezza stradale;
 - promuovere lo sviluppo di interventi ad alta efficacia - distribuiti su tutti i campi di intervento prioritari sotto riportati - e favorirne la diffusione in modo da determinare, a parità di risorse disponibili, la più ampia e celere riduzione delle vittime degli incidenti stradali.
- 2) Tali obiettivi dovranno essere perseguiti in coerenza con i principi di premialità, proporzionalità, specificità/ aggiuntività, priorità, intersectorialità e completezza indicati nel *“Terzo Programma di attuazione”*.
- 3) I campi di azione e le tipologie di intervento dovranno essere scelti con diretto e stretto riferimento:
 - a) ai risultati di una analisi di sicurezza stradale e all’individuazione dei principali fattori di rischio che riguardano in generale il territorio di competenza della/e Amministrazione/i proponente/i e, qualora l’intervento si localizzi in un’area o in un sito specifico, con particolare riferimento a tale area o sito;
 - b) agli obiettivi generali di miglioramento della sicurezza e riduzione del numero delle vittime, in coerenza con quanto previsto dal terzo *“Programma di azione Europeo per la sicurezza stradale. Dimezzare il numero di vittime della strada nell’Unione Europea entro il 2010: una responsabilità condivisa.”* e dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale allo scopo di individuare l’azione o il sistema di azioni che, nell’ambito delle risorse date, consente il massimo avvicinamento a tali obiettivi generali;
 - c) al confronto tra diverse possibilità di intervento e all’individuazione delle soluzioni che presentano le migliori prospettive in termini di rapporto tra risultati attesi e mezzi professionali, finanziari e strumentali impegnati per il conseguimento di tali risultati.

Art. 3. Campi d'intervento – cofinanziamento nazionale (Euro 3.211.997,00)

- 1) Sono ammissibili a cofinanziamento nazionale gli interventi dedicati al miglioramento della sicurezza stradale, che ricadano nei seguenti campi di intervento:

Settore A, rafforzamento della **capacità di governo della sicurezza stradale**, costituito da tre campi di azione:

A1) definizione e attuazione di piani di formazione al governo della sicurezza stradale per tecnici e decisori, aventi per oggetto la programmazione, la pianificazione e la gestione di interventi a favore della sicurezza stradale;

A2) iniziative rivolte al contrasto dei comportamenti ad alto rischio comprendenti: indagini sulle caratteristiche e sulla distribuzione sociale, spaziale e temporale dei comportamenti di guida ad elevato rischio; definizione delle misure più efficaci per contrastare tali comportamenti; applicazione di tali misure e verifica della loro efficacia;

A3) definizione e attuazione di protocolli e moduli operativi per la regolamentazione del traffico, il miglioramento della segnaletica e l'esercizio delle attività di prevenzione, controllo, dissuasione, e quella di primo e pronto soccorso

Settore B, formazione di una **nuova cultura della sicurezza stradale**, costituito da due campi di azione:

B1) definizione e realizzazione di progetti di formazione alla mobilità sicura e sostenibile della popolazione in età scolare, orientati verso obiettivi specifici e misurabili. I progetti dovranno prevedere il monitoraggio dei risultati, la valutazione della loro efficacia e la condivisione dei risultati;

B2) campagne locali di informazione e sensibilizzazione per la sicurezza rivolte sia alla popolazione adulta in generale, sia a specifici segmenti e tipologie sociali)

Settore C, Interventi su **componenti di incidentalità prioritarie** ai fini del miglioramento complessivo della sicurezza stradale nel Paese, costituito da cinque campi di azione:

C1) interventi per migliorare la sicurezza stradale nelle aree extraurbane: individuazione delle tratte stradali che presentano le maggiori concentrazioni di vittime per incidenti stradali, analisi dei fattori di rischio, definizione, progettazione e realizzazione degli interventi più efficaci per eliminare o ridurre tali fattori;

C2) interventi per migliorare la sicurezza stradale nelle aree urbane, ad elevata incidentalità stradale, attraverso la tutela e messa in sicurezza degli utenti deboli (pedoni, ciclisti, motociclisti), mediante interventi quali: messa in sicurezza di ambiti urbani (es. Zone 30), mobilità ciclopedonale; misure di regolamentazione del traffico; riqualificazione del sistema viario;

C3) riduzione dei maggiori divari di rischio esistenti a livello provinciale attraverso l'attuazione di piani di intervento che prevedano anche attuazioni pilota;

C4) interventi per la messa in sicurezza della mobilità su due ruote a motore basate sull'analisi dell'incidentalità specifica, sull'individuazione delle situazioni e dei fattori di rischio presenti in loco, sull'individuazione e realizzazione degli interventi più efficaci;

C5) interventi per la messa in sicurezza degli spostamenti casa-lavoro/ casa-scuola, analisi dei fattori di rischio, definizione, progettazione e realizzazione degli interventi più efficaci per eliminare o ridurre tali fattori.

- 2) Gli interventi infrastrutturali dovranno fare riferimento alla situazione della rete stradale esistente; saranno pertanto escluse dai finanziamenti le nuove realizzazioni stradali.

- 3) Le Amministrazioni assegnatarie di finanziamento hanno l'obbligo di monitorare l'attuazione dell'intervento e i risultati conseguiti, in termini di riduzione degli incidenti stradali e delle vittime degli stessi, per non meno di tre anni dalla conclusione dell'intervento stesso.
- 4) Le Amministrazioni assegnatarie di finanziamento dovranno assicurare un'ampia e chiara informazione sulle azioni finanziate ai sensi del presente bando e sui risultati conseguiti.
- 5) Le proposte potranno riguardare uno o più campi di intervento.
- 6) Non sono ammessi a cofinanziamento progetti o eventuali loro lotti funzionali in corso di realizzazione o già finanziati.
- 7) Sono cofinanziabili interventi lungo strade Comunali, Provinciali e Statali, sempre previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada da allegarsi alla proposta progettuale.

Art. 4. Interventi ammissibili al cofinanziamento regionale (Euro 1.860.000,00)

- 1) Sono ammissibili a cofinanziamento regionale gli interventi dedicati al miglioramento della sicurezza stradale, che ricadano nel campo d'intervento C2 dell'art. 3.

Art. 5. Tempistiche di realizzazione degli interventi

- 1) Per l'ammissione ai cofinanziamenti le proposte presentate dovranno rispettare la seguente tempistica:
 - inizio dei lavori e/o attività: entro e non oltre il **30.08.2012**;
 - collaudo dei lavori e/o attività: entro e non oltre il **30.05.2014**.

Art. 6. Destinatari

- 1) Possono presentare proposte di intervento per accedere ai cofinanziamenti i Comuni e le Province, in forma singola o associata. Ogni Amministrazione potrà candidare una sola proposta.
- 2) Non potranno essere ammesse proposte che risultino in contrasto con eventuali strumenti di pianificazione e programmazione regionale di sicurezza stradale adottati dalla Regione. A tale proposito le proposte di Province e Comuni dovranno comprendere una autodichiarazione a firma del Presidente o del Sindaco che attesti la mancanza di contrasto tra la proposta stessa e gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale per la sicurezza stradale, di cui all'Allegato "Domanda di partecipazione".
- 3) Alle singole Amministrazioni, o ai raggruppamenti di queste, possono essere associati in partenariato altri organismi, pubblici o privati, interessati al miglioramento della sicurezza stradale, che partecipano direttamente alla definizione e attuazione della proposta di intervento e contribuiscono ad attuarla e a sostenerne gli oneri.
- 4) L'impegno a partecipare attivamente alla definizione e all'attuazione della proposta e a sostenerne gli oneri, da parte di più Amministrazioni locali (di identico o diverso livello) o di altri organismi e strutture pubbliche o private, costituisce fattore premiale, come indicato nel successivo art. 9.

Art. 7. Risorse

- 1) Lo stanziamento nazionale ammonta a Euro 3.211.997,00. Lo stanziamento della Regione Piemonte ammonta a 1.860.000,00.
- 2) Le suddette risorse potranno essere integrate con ulteriori fondi derivanti da altri programmi nazionali o disponibili sul bilancio regionale.

Art. 8. Entità dei cofinanziamenti

- 1) Le quote massime di cofinanziamento nazionale sono definite come indicato nella tabella riportata di seguito, in base alla fascia di danno sociale di appartenenza dell'Amministrazione Proponente.

Amministrazioni o raggruppamenti di amministrazioni che rientrano nella:	COFINANZIAMENTO NAZIONALE	
	Massimale di Cofinanziamento	Quota massima di Cofinanziamento*
Fascia di danno sociale AA	600.000,00	40%
Fascia di danno sociale A	400.000,00	45%
Fascia di danno sociale B	300.000,00	50%
Fascia di danno sociale C	200.000,00	55%

* percentuale sul costo complessivo dell'intervento (importo lavori e somme a disposizione dell'Amministrazione)

- 2) Le quattro fasce di danno sociale (numero di vittime per costo sociale) sono le seguenti:
- Fascia AA province e comuni nel cui territorio gli incidenti stradali, nel triennio 2006-2008, hanno determinato le maggiori quote di vittime e di costo sociale (oltre 1.200 milioni di Euro per le Province e oltre 200 milioni di Euro per i Comuni);
 - Fascia A province e comuni nel cui territorio gli incidenti stradali nel triennio 2006-2008 hanno determinato quote molto elevate di vittime e costo sociale (tra 400 e 1.200 milioni di Euro per le Province e tra 30 e 200 milioni di Euro per i Comuni)
 - Fascia B province e comuni nel cui territorio gli incidenti stradali nel triennio 2006-2008 hanno determinato quote elevate di vittime e costo sociale (tra 200 e 400 milioni di Euro per le Province e tra 6 e 30 milioni di Euro per i Comuni);
 - Fascia C province e comuni nel cui territorio gli incidenti stradali nel triennio 2006-2008 hanno determinato quote intermedie di vittime e costo sociale (meno di 200 milioni di Euro per le Province e tra 2 e 6 milioni di Euro per i Comuni);
- 3) Al fine della determinazione del danno sociale per il triennio 2006-2008 (ottenuto sommando per ogni annualità: numero di morti x 1,394 milioni di Euro + numero di feriti x 0,0736 milioni di Euro), ogni Amministrazione proponente dovrà far riferimento ai dati di incidentalità consultabili e scaricabili dal sito: <http://www.sicurezzastradalepiemonte.it/it/monitoraggio-incidenti/dati-per-comune/serie-storiche>.
- 4) I comuni che non rientrano nelle fasce di danno sopra indicate vengono invitati a consorzarsi per rientrare almeno nella fascia C e proporre la messa in sicurezza di situazioni con almeno 1 morto e 30 feriti in un anno, presentando un progetto che interessi tutte le Amministrazioni consorziate.
- 5) Nel caso di raggruppamento di più Amministrazioni il calcolo della fascia di danno sociale è determinato in relazione al numero di vittime degli incidenti stradali che ricadono nel territorio delle Amministrazioni che costituiscono il raggruppamento.
- 6) Le quote di cofinanziamento regionale previste per gli interventi ricadenti nel campo d'intervento C2 dell'art. 3 sono pari al:
- a) 20% dei costi dell'intervento, fino ad un massimo di Euro 300.000,00, qualora l'intervento ricada tra quelli ammessi a cofinanziamento nazionale;

- b) 50% dei costi dell'intervento, fino ad un massimo di Euro 500.000,00, qualora l'intervento non ricada tra quelli ammessi a cofinanziamento nazionale.
- 7) Ai fini della determinazione del cofinanziamento regionale, per le proposte che interessano più campi d'azione, le voci di spesa (comprehensive delle somme a disposizione dell'amministrazione), relative al solo campo d'intervento C2 dell'art. 3, dovranno essere esplicitate mediante apposito quadro economico di dettaglio.
- 8) Possono essere esclusivamente cofinanziate le spese in conto capitale.
- 9) I suddetti cofinanziamenti nazionali e regionali saranno assegnati fino all'esaurimento delle risorse di cui all'art. 7.

parte seconda VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Art. 9. Valutazione delle proposte

- 1) Ai fini dell'individuazione delle proposte di intervento da ammettere al cofinanziamento nazionale e regionale, la Commissione di valutazione, di cui all'art. 10, elabora una graduatoria delle proposte mediante il seguente sistema multicriteria:

A) Rilevanza dei fattori di rischio (da 0 a 40 punti).

Tale criterio viene articolato nelle seguenti componenti:

- a. numero di vittime ed entità del danno sociale da incidenti stradali nella circoscrizione amministrativa di competenza dell'Ente (o del raggruppamento di Enti) proponente;
- b. numero di vittime, entità del danno sociale da incidenti stradali nella situazione specifica oggetto di intervento;
- c. rilevanza dei fattori di rischio della situazione specifica oggetto di intervento;
- d. presenza o meno di un'analisi per la individuazione dei suddetti fattori di rischio;
- e. livello di diffusione nell'ambito della circoscrizione amministrativa di competenza dell'Ente (o del raggruppamento di Enti) proponente dei fattori di rischio sui quali si opera.

Per quanto riguarda il punto "b", laddove la misura proposta abbia un carattere generale e si applichi a tutta la circoscrizione territoriale di competenza del proponente o, comunque, non sia riferibile ad una specifica quota di vittime, si fa riferimento allo stato della sicurezza stradale dell'intera circoscrizione territoriale e si applica lo stesso punteggio attribuito al punto "a".

B) Capacità di contrasto della proposta (dallo 0% al 100%). Vengono valutate la qualità progettuale, la coerenza con gli obiettivi prefissati e i campi d'intervento, la capacità della proposta di eliminare o ridimensionare i fattori di rischio di cui al precedente punto "A".

C) Coerenza delle azioni del proponente rispetto all'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, con particolare riferimento agli indirizzi del PNSS (dallo 0% al 100%). A tale fine si tiene conto dei seguenti profili, relativo allo stesso soggetto proponente:

- a. utilizzazione dei proventi contravvenzionali per migliorare la sicurezza stradale;
- b. indagini e rilevazioni specifiche sulle condizioni di incidentalità e sui fattori di rischio;

- c. elaborazione di un rapporto annuale (o con altra cadenza) sullo stato della sicurezza stradale;
- d. realizzazione e concreta applicazione di intese e accordi con altre istituzioni per condividere, coordinare e rafforzare le misure per il miglioramento della sicurezza stradale;
- e. presenza e livello di operatività di un Ufficio Sicurezza Stradale;
- f. presenza e livello di operatività di un Centro di Monitoraggio dedicato in modo specifico alla sicurezza stradale;
- g. presenza e livello di operatività di una Consulta locale sulla sicurezza stradale;
- h. elaborazione e attuazione di un Piano o Programma specifico per la sicurezza stradale;
- i. realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione per la sicurezza stradale;
- j. realizzazione di iniziative di educazione alla sicurezza stradale.
- k. interventi specifici per la messa in sicurezza del sistema stradale;
- l. interventi a favore della messa in sicurezza degli utenti deboli (pedoni, ciclisti e conduttori di ciclomotori e motocicli);
- m. interventi sulla regolamentazione del traffico mirati in modo specifico a migliorare la sicurezza stradale;
- n. partecipazione a programmi e progetti comunitari dedicati alla sicurezza stradale;
- o. partecipazione al 1° programma del PNSS;
- p. partecipazione al 2° programma del PNSS;
- q. eventuali altre iniziative nel campo della sicurezza stradale.

D] Rafforzamento della capacità di governo (da 0 a 30 punti). Presenza di azioni e interventi che contribuiscono a rafforzare la capacità di governo della sicurezza stradale da parte del proponente (costituzione di strutture e organismi dedicati alla sicurezza stradale, formazione di strumenti tecnici per la gestione della sicurezza stradale, formazione professionale e delle strutture tecniche, etc.).

E] Intersettorialità, interistituzionalità, partenariato pubblico-privato (da 0 a 20 punti). Presenza o meno di azioni multisettoriali, partecipazione attiva di più amministrazioni e/o di organismi privati alla definizione e attuazione della progetto.

F] Tempestività (da 0 a 10 punti). Rapidità con la quale l'intervento può essere:

- a. avviato (immediatamente, nel semestre, entro l'anno, successivamente);
- b. completato (un semestre, un anno, due anni, più di due anni).

2) Per determinare il punteggio complessivo della proposta ai fini della sua collocazione nella graduatoria unica, sui parametri sopra indicati viene applicato il seguente algoritmo:

$$\text{Punteggio} = (A_{(0-40)} \times B_{(0\%-100\%)} + D_{(0-30)} + E_{(0-20)} + F_{(0-10)}) \times C_{(0\%-100\%)}$$

3) Non verranno ammesse in graduatoria proposte che non raggiungano almeno 15 punti.

- 4) Per consentire una più agevole determinazione dei punti, l'Amministrazione proponente dovrà compilare l'Allegato "*Scheda dei parametri qualificanti*", pena l'esclusione dall'ammissione al cofinanziamento di cui al presente Bando.

Art. 10. Commissione di valutazione e definizione della graduatoria

- 1) Ai fini dell'individuazione delle proposte da ammettere in graduatoria e in relazione a quanto indicato nel "Terzo Programma di attuazione" viene costituita con atto della Regione Piemonte una Commissione di valutazione composta da esperti della materia. Detta Commissione è composta da cinque membri, tre dei quali in rappresentanza della Regione, di cui uno con funzioni di Presidente, uno in rappresentanza dell'UPI regionale e uno in rappresentanza dell'ANCI regionale.
- 2) La Commissione di Valutazione esamina le proposte di intervento, attribuisce i punteggi sulla base dei criteri indicati nel precedente art. 9, definisce la relativa graduatoria di merito e gli importi ammissibili a cofinanziamento nazionale e regionale per ogni intervento. La Commissione di valutazione si riserva la possibilità di procedere allo stralcio dal quadro economico della proposta presentata, delle voci di spesa non riconducibili alle specifiche finalità e contenuti del *Terzo Programma* e del presente bando.
- 3) Gli interventi ammessi in graduatoria verranno cofinanziati in ordine di priorità fino ad esaurimento delle risorse di cui all'art. 7.
- 4) Le disponibilità finanziarie derivanti da minori spese o da rinunce ai finanziamenti assegnati, o da altri analoghi fattori che si venissero a determinare successivamente alla chiusura del Bando e all'assegnazione dei finanziamenti, saranno rese disponibili per le proposte di intervento non finanziate in relazione alla posizione nella graduatoria di merito, fino ad esaurimento delle stesse.
- 5) La graduatoria resta valida anche per l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie che si venissero a rendere disponibili e fossero utilizzabili per le finalità proprie del "*Terzo Programma di attuazione*".
- 6) Per gli interventi beneficiari del solo finanziamento regionale, nel caso in cui si proceda all'assegnazione di cui ai precedenti commi 4 e 5, il contributo regionale sarà rideterminato nell'importo di cui all'art. 8, comma 6 lettera a).

parte terza PRESENTAZIONE DOMANDE

Art. 11. Presentazione delle domande

- 1) Per concorrere all'assegnazione del cofinanziamento, ogni Amministrazione in forma singola o associata, potrà presentare una sola proposta di intervento. A tal fine il Proponente dovrà presentare la "*Domanda di partecipazione*" compilando il modello allegato, firmata dal Sindaco o dal Presidente della Provincia o da un loro delegato che abbia i poteri per impegnare l'Amministrazione, corredata, pena esclusione, della seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

- o "*Modulo di proposta*" (compilando il modello allegato al presente bando)
 - a. identificativo della proposta
 - b. stato ed evoluzione della sicurezza stradale
 - c. strutture e strumenti per il governo della sicurezza stradale
 - d. azioni a favore della sicurezza stradale realizzate e concluse nel triennio 2006/2008

- e. obiettivi, contenuti e risultati attesi della proposta
 - f. profili dei tecnici impegnati per la realizzazione della proposta
 - g. risorse impegnate per la realizzazione degli interventi
 - h. strutture tecniche, di monitoraggio e Consulta
 - i. fasi e tempi previsti dal programma di attività
- o “Scheda dei parametri qualificanti” (compilando il modello allegato al presente bando)
 - o *Delibera di impegno e approvazione della proposta di intervento (progetto preliminare e/o programma operativo)*. La delibera dovrà altresì prevedere espressamente che l'amministrazione competente si impegni a:
 - sostenere la quota di costi non coperta dai cofinanziamenti nazionali e/o regionali resi disponibili dal Programma;
 - anticipare mediante risorse proprie la quota di cofinanziamento nazionale nelle more della liquidazione delle stesse da parte del Ministero competente;
 - indicare tutti i soggetti associati e la suddivisione di massima della spesa fra essi, *[solo nel caso la proposta venga presentata in forma associata]*;
 - sottoscrivere la Convenzione nei tempi e con la modalità previste dall'art. 12 del presente Bando;
 - acquisire gli atti amministrativi (autorizzazioni, nulla osta ecc.) necessari alla realizzazione degli interventi proposti;
 - rispettare i tempi indicati e assicurare il monitoraggio dei risultati determinati dall'intervento per una durata non inferiore a tre anni a partire dalla data di collaudo dell'avvenuto completamento dei lavori;
 - nominare il responsabile tecnico e amministrativo dell'attuazione dell'intervento e del successivo monitoraggio, con funzione di Responsabile Unico di Procedimento, che terrà anche i contatti con la Regione e con il Ministero dei Trasporti, dando comunicazione dei suoi riferimenti alla Regione e al Ministero;
 - comunicare tempestivamente il cambiamento del responsabile tecnico e amministrativo dell'intervento ed ogni eventuale esigenza di modifica dei contenuti della proposta e le relative cause;
 - predisporre e rendere disponibile un'esauriente documentazione sugli interventi intrapresi e sugli effetti da questi determinati, al fine di consentire una valutazione della loro efficacia nei confronti della sicurezza stradale;
 - consentire alla Regione e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo svolgimento di eventuali sopralluoghi.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Tutta la documentazione tecnica, firmata in originale, dovrà essere presentata, oltre che in formato cartaceo, anche su supporto digitale.

- o Per tutte le proposte : *Relazione generale esplicativa* relativa alle azioni da realizzare, indicando: gli obiettivi, gli oneri da sostenere, le risorse professionali, le strutture tecniche e la strumentazione impegnata per la realizzazione di ciascun intervento, le strutture tecniche e le modalità utilizzate per il monitoraggio dell'incidentalità e le valutazioni sui risultati determinati dall'intervento, [in formato A4 per le relazioni e in formato A3 per gli elaborati grafici];
- o Per gli interventi infrastrutturali: *Progetto preliminare ai sensi del D.P.R. 554/1999 e del D.Lgs 163/2006* corredato dai seguenti elaborati:
 - planimetria/e di inquadramento territoriale
 - planimetria/e dell'intervento

- stato di fatto
- computo metrico estimativo complessivo dell'intervento e Computo metrico estimativo per le sole voci di spesa relativi agli eventuali interventi di cui all'art. 4 del bando
- quadro economico complessivo dell'intervento e quadro economico separato per gli eventuali interventi di cui all'art. 4 del bando
- documentazione fotografica in formato cartaceo e digitale (*.jpeg)
- parere dell'ente proprietario della strada, se diverso dal Proponente
- ulteriori elaborati

Gli elaborati dovranno essere in formato A4 per le relazioni e in formato A3 per le tavole grafiche.

ALTRA EVENTUALE DOCUMENTAZIONE

Nel caso di più Amministrazioni coinvolte:

- o *Accordo di programma/ Intesa/ Convenzione*
- o *Dichiarazione di affidamento del ruolo di soggetto capofila*
- o *Delibera di impegno e approvazione della proposta di intervento da parte di tutte le Amministrazioni*

Art. 12. Documentazione di riferimento

- 1) Per i dati di incidentalità si deve riferimento ai dati del “Centro di Monitoraggio Regionale della Sicurezza stradale”, consultabili dal seguente sito:
<http://www.sicurezzastradalepiemonte.it/it/monitoraggio-incidenti>
- 2) Per la metodologia progettuale si fa riferimento alle “Linee Guida per la sicurezza stradale” della Regione Piemonte, scaricabili dal seguente sito:
<http://www.sicurezzastradalepiemonte.it/it/documentazione/normativa/piemonte/linee-guida-del-piemonte-e-di-altre-regioni-italiane>
- 3) Il presente bando, comprensivo degli Allegati, è disponibile sul sito della Regione Piemonte, al seguente indirizzo:
<http://www.regione.piemonte.it/trasporti/prss/bandoterzoprogramma.htm>
- 4) Per ulteriori informazioni in merito si prega di far riferimento a:

Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica

Settore Viabilità e Sicurezza Stradale

Tel . 011.4324245

e-mail: viabilita.sicurezzastradale@regione.piemonte.it

- 5) Le domande, corredate dagli allegati di cui sopra, dovranno pervenire presso la “REGIONE PIEMONTE, DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E LOGISTICA - SETTORE VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE, VIA BELFIORE, 23 – 10125 TORINO, con la dicitura “TERZO PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE”, **entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R. , a pena di esclusione.**
- 6) Nel caso di invio postale le domande dovranno pervenire alla Regione entro la stessa data di scadenza; non farà fede il timbro postale.

parte quarta

MODALITA' ISTRUTTORIA

Art. 13. Procedimento per il finanziamento nazionale e regionale

1. La Commissione di valutazione **entro 60 (sessanta) giorni** dal termine per la presentazione delle domande, valuta le proposte sulla base dei criteri, parametri e procedure di valutazione, secondo quanto indicato nell'art. 9, definisce la graduatoria di merito per i cofinanziamenti nazionali e regionali. In caso di partecipazione al Bando molto numerosa o per motivi particolari, la Regione Piemonte a suo insindacabile giudizio, dandone comunicazione sul B.U.R., può decidere di prolungare i tempi della valutazione.
2. La Giunta Regionale, approva la graduatoria e l'assegnazione dei contributi nazionali e regionali; successivamente il Settore competente regionale la trasmette al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, unitamente all'Allegato "*Modulo di proposta*" relativo agli interventi finanziati.
3. Il Settore competente della Regione Piemonte comunica ai Proponenti l'ammissione al finanziamento nazionale e regionale e stipula le convenzioni, secondo lo schema allegato al presente Bando.
4. Entro **180 (centottanta) giorni** dalla stipula delle convenzioni, i Proponenti dovranno trasmettere al Settore Competente della Regione Piemonte gli elaborati e l'atto di approvazione della proposta definitiva.
Per "Proposta definitiva", si deve intendere il programma operativo per le azioni non infrastrutturali, e i progetti definitivi per le opere e gli interventi riconducibili alla normativa dei LLPP.
5. L'atto di approvazione, conforme a quanto previsto dal Codice dei Contratti D.Lgs. 163/2006, dovrà approvare tutti gli interventi facenti parte della proposta definitiva, raccogliendoli in un unico quadro economico complessivo, come da proposta d'intervento e contenere con chiarezza l'indicazione della copertura finanziaria dell'intero costo della proposta ammessa a finanziamento. Per gli interventi ammessi al cofinanziamento regionale, la proposta definitiva dovrà inoltre contenere un computo metrico estimativo ed un quadro economico relativi ai soli interventi di cui all'art. 4 del bando.
6. In caso di proposta presentata in forma associata, qualora dovessero esserci variazioni di quadro economico e di copertura finanziaria rispetto alla proposta preliminare, dovrà essere approvato l'atto integrativo di ratifica con l'indicazione delle modifiche degli impegni relativi ad ogni soggetto.
7. Il Settore Competente della Regione Piemonte, verificata la corrispondenza della documentazione presentata rispetto alla proposta approvata in graduatoria, si riserva la possibilità di procedere allo stralcio dal quadro economico della proposta definitiva delle voci di spesa non riconducibili alle specifiche finalità e contenuti del *Terzo Programma* e del presente bando, dandone immediata comunicazione al proponente.
8. Entro **270 (duecentosettanta) giorni** e comunque entro e non oltre il **30.08.2012** dalla verifica della proposta definitiva, dovrà essere presentato al Settore competente della Regione Piemonte il verbale di consegna lavori o il certificato di inizio lavori, per gli interventi infrastrutturali o una dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante l'effettivo inizio delle attività per tutte le altre iniziative.

Art. 14. Liquidazione del cofinanziamento nazionale e regionale

1. La liquidazione delle risorse del cofinanziamento nazionale avverrà in seguito dell'effettivo trasferimento alla Regione Piemonte delle risorse da parte del Ministero competente, con le seguenti modalità:
 - Prima rata, pari al 20% dell'importo del cofinanziamento nazionale, sarà liquidata a seguito dell'invio da parte dell'Amministrazione assegnataria, del verbale di inizio lavori nel caso di opere pubbliche, e della dichiarazione del responsabile del procedimento che attesti l'inizio delle attività, nel caso di tutte le altre iniziative.
 - Seconda rata pari al 40% dell'importo del cofinanziamento nazionale, a seguito di trasmissione alla Regione Piemonte, della dichiarazione del responsabile del procedimento dell'Amministrazione proponente, attestante l'avvenuto utilizzo delle risorse nazionali liquidate con la prima rata.
 - Terza rata pari al 30% dell'importo del cofinanziamento nazionale, a seguito di trasmissione alla Regione, della dichiarazione del responsabile del procedimento dell'Amministrazione proponente, attestante l'avvenuto utilizzo delle risorse liquidate con le prime due rate.
 - La quota a saldo pari al 10% dell'importo del cofinanziamento nazionale verrà liquidata a seguito di trasmissione alla Regione Piemonte della dichiarazione del Responsabile unico del procedimento attestante l'avvenuto completamento dei lavori.
2. La Regione non potrà farsi carico di oneri finanziari nell'eventualità in cui le suddette risorse nazionali non dovessero rendersi disponibili con la tempistica sopra indicata.
3. Le risorse nazionali di cui all'art. 7 andranno in perenzione a fine esercizio finanziario 2010; non saranno pertanto disponibili fino ad avvenuta re-impostazione delle stesse da parte del Ministero competente, che avverrà nelle annualità successive, secondo la tempistica propria dell'Ente. La Regione si impegna ad attivare presso il Ministero le procedure necessarie per la re-iscrizione delle suddette risorse.
4. Resta in capo all'Amministrazione proponente l'anticipazione delle risorse nazionali fino alla liquidazione delle stesse da parte del Ministero competente.
5. La liquidazione del cofinanziamento regionale avverrà, compatibilmente con le risorse disponibili a Bilancio regionale, in un'unica soluzione, a seguito dell'invio da parte dell'Amministrazione assegnataria, del verbale di inizio lavori nel caso di opere pubbliche e della dichiarazione del responsabile del procedimento che attesti l'inizio delle attività nel caso di tutte le altre iniziative. Nel caso in cui il proponente non rispetti la scadenza prevista all'art. 5 per l'affidamento dei lavori, la Regione Piemonte non potrà garantire la liquidazione del cofinanziamento regionale assegnato.
6. A conclusione dei lavori, dietro presentazione dell'atto di collaudo, del quadro economico finale approvato e di apposita relazione contenente il rendiconto analitico delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento, la Regione Piemonte procederà al recupero delle eventuali somme in economia qualora a consuntivo i contributi nazionale e/o regionale risultassero eccedenti le quote massimali indicate all'art. 8.
7. La rendicontazione finale delle spese complessivamente sostenute dovrà essere presentata al Settore competente della Regione Piemonte entro **60 (sessanta) giorni** dalla redazione dell'atto di collaudo.

Art. 15. Variazioni - Economie

- 1) Nel corso del procedimento, non potrà essere modificato il Proponente. Inoltre non potrà essere modificato il progetto, se non comunicato preventivamente e motivatamente alla Regione; il dirigente regionale competente per materia provvederà all'accoglimento delle

richieste di variazioni al progetto previa istruttoria positiva effettuata dal gruppo di lavoro all'uopo nominato.

- 2) In caso di accettazione delle variazioni, queste dovranno essere inserite nell'Allegato "*Modulo di proposta*" che, così aggiornato, dovrà essere trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti unitamente ad una breve relazione tecnica.
- 3) Qualora le variazioni ammesse dovessero comportare maggiori oneri questi saranno ad esclusivo carico del Proponente.
- 4) Le eventuali economie conseguenti a minori spese (varianti di progetto, ribassi di gara, ecc.) potranno restare in capo al Proponente qualora le utilizzi per ampliare o rafforzare l'intervento stesso, richiedendo apposito nulla osta al Settore competente della Regione Piemonte e fermi restando gli obiettivi e i contenuti generali della proposta stessa. A tal fine l'Amministrazione formula preventivamente domanda al competente Settore della Regione Piemonte, allegando l'opportuna documentazione tecnica e amministrativa.
- 5) Il Settore competente della Regione Piemonte, si riserva la possibilità di procedere allo stralcio dal quadro economico della domanda presentata, delle voci di spesa non riconducibili alle specifiche finalità e contenuti nel *Terzo Programma* e nel presente bando.

Art. 16. Revoca

- 1) Qualora l'attuazione degli interventi ammessi a cofinanziamento dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità indicati nella proposta ammessa al cofinanziamento, la Regione, in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, fissa un termine entro il quale l'assegnatario del contributo deve eliminare le cause di tali difformità. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione si riserva la facoltà di revocare il cofinanziamento, previa diffida ad adempiere entro un ulteriore termine. La realizzazione ed il collaudo delle opere non potrà comunque avvenire oltre il 31.05.2014, pena la revoca dei contributi assegnati.
- 2) La revoca del cofinanziamento nazionale (con i connessi atti istruttori) sarà comunicata dalla Regione Piemonte al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- 3) La revoca del cofinanziamento nazionale e regionale comporta l'obbligo per l'Amministrazione assegnataria di restituire alla Regione Piemonte gli importi corrisposti, con la maggiorazione degli interessi legali.

Art. 17. Ulteriori aspetti

- 1) La Regione non assume rapporti diretti con le imprese, i gruppi di lavoro e i professionisti, i fornitori di beni e servizi ai quali il proponente affida la realizzazione di tutte o parte delle azioni comprese nella proposta di intervento.
- 2) Le eventuali convenzioni tra l'Amministrazione ammessa a cofinanziamento ed imprese, gruppi di lavoro e professionisti, fornitori di beni o servizi, dovranno prevedere nei confronti dei medesimi l'obbligo a conformarsi alle direttive della Regione e ad accettare le forme di controllo che la stessa riterrà opportuno effettuare ai fini del miglior esito degli interventi.